



COMUNE DI FAUGLIA
(Prov. Di Pisa)

**REGOLAMENTO DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E
REALIZZAZIONE DI MURALES E ARTE URBANA SU
SPAZI PUBBLICI E PRIVATI**

Sez.I - REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI INSEGNE D'ESERCIZIO

Art.1) Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento si applica all'interno del territorio comunale e detta norme per l'installazione delle insegne di esercizio.
2. Disciplina in particolare le tipologie delle insegne in funzione delle caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici e degli spazi urbani.

Art. 2) Criteri generali e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in ottemperanza alle normative vigenti, le modalità di installazione delle insegne di esercizio, stabilendo limitazioni e divieti nell'ambito del territorio comunale e prescrive le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni.
2. Tutte le insegne di esercizio dovranno possedere i requisiti in merito a tipologia, dimensioni, colori, materiali impiegati e modalità di posizionamento, tali, da consentire la salvaguardia del decoro e del rispetto dell'ornato urbano, nonché l'armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico di riferimento.

Art. 3) Definizioni e classificazioni

1. Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici relativa all'attività esercitata, comprendente eventualmente simboli e/o marchi, sempre relativi all'attività stessa (logo), realizzata e supportata con idonei materiali, installata all'esterno dell'attività a cui si riferisce per richiamarne l'attenzione.
2. Ai fini del presente regolamento, le insegne di esercizio si classificano:
 - a) secondo la loro tipologia:
 - CON CARATTERI INDIPENDENTI, quando l'iscrizione e/o il marchio è composto da elementi singoli indipendenti fissati al piano di ancoraggio;
 - CON CARATTERI INDIPENDENTI SU SUPPORTO, quando l'iscrizione e/o il marchio è composto da elementi singoli fissati su un supporto posto sul piano di ancoraggio;
 - A PANNELLI, quando l'iscrizione e/o marchio è posta o ricavata su un unico supporto di natura prevalentemente bidimensionale;
 - A CASSONETTO, come i pannelli, quando lo spessore non risulta essere trascurabile e la sua natura diviene tridimensionale;
 - IN VETROFANIE, quando l'iscrizione e/o il marchio è posta all'interno di un involucro trasparente protettivo, con le caratteristiche proprie del pannello;
 - ALTRI TIPI, quando l'iscrizione e/o il marchio sono realizzati o supportati con sistemi diversi da quelli precedenti;
 - b) secondo la loro posizione al piano di ancoraggio in :
 - A BANDIERA, quando il supporto contenente l'iscrizione e/o marchi, è ad esso ortogonale;
 - FRONTALI, quando il supporto contenente l'iscrizione e/o marchi è ad esso parallelo;
 - INCLINATE, quando il supporto contenente l'iscrizione e/o il marchio forma con esso un angolo diverso da quello retto in almeno una delle sue dimensioni principali;

- c) secondo il sistema di illuminazione adottato, se con luce:
- DIRETTA, quando il fascio luminoso è originato da una sorgente luminosa inserita nell'insegna unitamente al piano contenente l'iscrizione e/o il marchio;
 - INDIRETTA, quando il fascio luminoso è originato da una sorgente diversa e indipendente dall'insegna e convogliato su questa mediante elementi accessori.

Art. 4) Vincolo e divieti generali

1. In tutto il territorio comunale non è consentita l'installazione di insegne di esercizio che vadano a coprire ed offuscare gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi, lesene, fasce marcapiano, fasce marcadavanzale, cantonate, conci, chiavi di volta, lunette dei vani e quant'altro a questi assimilabili.
2. Il posizionamento delle insegne di esercizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 51 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le insegne comunque collocate, non potranno occupare la sagoma libera stradale, né limitare la libera fruizione dello spazio pubblico ed ostacolare la visibilità dei segnali stradali.
4. La loro collocazione dovrà salvaguardare luci e vedute di terzi e non pregiudicare l'areoilluminazione degli edifici serventi e terzi.
5. E' sempre vietata la collocazione di insegne di esercizio su piante e/o assenze arboree, su strutture temporanee e/o fisse quali tende, gazebo, tettoie e pergolati ancorché autorizzate.
6. Nella realizzazione di detti mezzi pubblicitari è vietato utilizzare lo stemma del Comune di Fauglia.
7. Le insegne a bandiera prospicienti aree pubbliche o di uso pubblico non potranno in nessun caso occupare la sagoma libera stradale. La loro installazione ove prevista, potrà avvenire esclusivamente sulle facciate di edifici dove presente il piano viabile pedonale ad un'altezza non inferiore di 4,00 mt. tra l'intradosso del manufatto con lo stesso passaggio pedonale. Nelle pertinenze private, nelle zone ove previste, potranno essere installate insegne a bandiera a condizione che non abbiano proiezione su altre proprietà sia pubbliche che private con altezza non inferiore a 3,50 mt. tra l'intradosso del manufatto ed il piano viabile.

Art. 5) Limitazioni in particolari zone dello Strumento Urbanistico

1. Nelle zone individuate dal vigente R.U.C.. come "Ambiti urbani di conservazione" assimilabili alle zone "A" del D.M. 1444/68, nonché del "Territorio agricolo", le insegne di esercizio dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) Non dovranno avere eccessive dimensioni rispetto alle aperture sottostanti;
 - b) Dovranno avere preferibilmente sagoma regolare ed in ogni caso una forma che si integri in maniera organica al contesto ambientale e architettonico di riferimento;
 - c) Dovranno essere realizzate con scritte e/o marchio possibilmente pitturato e/o comunque riprodotto su supporto del tipo "a pannello" così come specificato all'art. 3) del presente regolamento, costituito da materiale in legno o metallo, appositamente verniciato e/o trattato ;
 - d) Non è consentito l'uso di supporti del tipo "a cassonetto" così come specificati all'art. 3) del presente regolamento;

- e) Particolare attenzione dovrà essere adottata nell'uso di colori e del loro abbinamento. Dovranno essere usati cromatismi omogenei con tonalità non particolarmente accese e vivaci;
 - f) Dovranno avere sistema di illuminazione del tipo "indiretto", così come definito dall'art. 3) del presente regolamento;
 - g) Le insegne a bandiera così come disciplinate dall'art. 3) del presente regolamento, di norma non sono ammesse, salvo per i seguenti casi:
 - per segnalare poliambulatori, strutture sanitarie e farmacie, mediante l'uso degli appositi simboli;
 - nei casi in cui l'attività è ubicata nella traversa interna alla viabilità principale.
2. Per quest'ultimi casi, la reale necessità di installare detta tipologia di insegna, sarà valutata caso per caso dagli uffici preposti al rilascio del parere tecnico, e comunque tali insegne dovranno essere realizzate nel rispetto delle caratteristiche del presente articolo con staffe in metallo appositamente verniciate con finitura del tipo "ferromicaceo".
3. A titolo esemplificativo vengono riportati alcuni esempi di insegne di esercizio, da collocare in dette zone, da cui trarre indicazioni utili per la loro realizzazione:

INSEGNE SOPRA VETRINA ED A PARETE



INSEGNE A BANDIERA



4. In tutte le altre zone del vigente R.U. diverse dagli “Ambiti urbani di riqualificazione” e “Territorio Agricolo”, sono ammesse insegne di esercizio come classificate dall’art. 3) del presente regolamento nel rispetto comunque dei vincoli e divieti generali di cui all’art. 4).

Art. 6) Autorizzazioni all’installazione

1. Per l’installazione delle insegne di esercizio, fatte salve le disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, gli interessati dovranno presentare al Comune istanza di autorizzazione su stampato appositamente disposto.
2. Il rilascio dell’autorizzazione è di competenza dell’Ufficio Tributi sentito il parere del Settore Tecnico, Servizio Urbanistica-Edilizia privata.
3. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
 - Descrizione del manufatto richiesto con particolare riferimento alle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati e del tipo di illuminazione previsto;
 - Documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove l’insegna verrà collocata;
 - Documentazione grafica in adeguata scala, contenente l’illustrazione del manufatto per forma e dimensioni e bozzetto dell’insegna a colori;
 - Dichiarazione di assenso del proprietario dell’immobile, nel caso il richiedente sia soggetto diverso dal proprietario.
4. L’autorizzazione rilasciata ha validità per un periodo di tre anni e si intende tacitamente rinnovata per ulteriori tre anni, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell’interessato o da parte dell’Amministrazione comunale per motivi di pubblico interesse e/o sicurezza pubblica.

Art. 7) Obblighi per il titolare dell’insegna

1. Il titolare dell’autorizzazione una volta installata l’insegna di esercizio, rimane obbligato a:
 - verificare periodicamente il buono stato di conservazione dell’impianto pubblicitario e delle strutture di sostegno;
 - effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell’autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - provvedere alla completa rimozione, compreso le eventuali strutture di sostegno con ripristino dello stato dei luoghi, in caso di scadenza, decadenza o revoca dell’autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all’atto di installazione, o di motivate richieste del Comune.

Art. 8) Illeciti e repressioni

1. Sono da intendersi illegittime le insegne di esercizio risultanti non conformi alle condizioni e caratteristiche stabilite dall’autorizzazione, sia nella forma, contenuto, dimensioni, colori, sistemazioni e ubicazione.
2. Ai sensi dell’art. 4° comma dell’art. 62 del D.Lgs. 446/1997, l’Amministrazione Comunale con provvedimento dirigenziale, procede alla rimozione delle insegne installate in difformità dall’Autorizzazione. Il provvedimento dirigenziale di rimozione può disporre che l’impianto pubblicitario non conforme, sia rimosso a cura del responsabile entro 7 giorni dalla data della sua notifica all’interessato. In caso di inadempienza, valutate le osservazioni eventualmente pervenute entro lo stesso termine (7 giorni), alla rimozione provvede l’Amministrazione Comunale con addebito delle spese sostenute al responsabile dell’illecito.

Art. 9) Norme transitorie e finalità

1. Tutte le insegne in esercizio all'entrata in vigore del presente regolamento sono tollerate.
2. Gli interessati dovranno adeguarsi alle disposizioni impartite dal presente regolamento in caso di installazione di nuove insegne e/o sostituzione di quelle esistenti.

Sez. II. - REALIZZAZIONE DI MURALES E ARTE URBANA SU SPAZI PUBBLICI E PRIVATI

PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 10 – Murales e Arte Urbana

- 1) Il Comune di Fauglia promuove nell'ambito del proprio territorio nuove forme di arte che contribuiscano alla riqualificazione degli spazi pubblici e privati anche abbandonati o in evidente stato di degrado.
- 2) I competenti uffici promuovono e garantiscono tali attività nell'ambito degli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si deve intendere per:
 - a) "*Murales Arte*": spazi pubblici e privati destinati alla realizzazione di nuove forme d'arte di pregio artistico. I soggetti interessati a questo tipo di intervento dovranno presentare un breve curriculum artistico o un book fotografico della propria produzione artistica, oltre a un progetto relativo all'intervento che si vuole realizzare;
 - b) "*Murales Palestra*" spazi pubblici e privati messi a disposizione dei soggetti interessati ad esercitarsi nell'attività di writer;
 - c) "*Artista Urbano*": il soggetto o i soggetti che si impegnano alla realizzazione di un'opera negli spazi pubblici o privati messi a loro disposizione per esprimere la propria creatività realizzando nuove forme d'arte.

Art. 12 – Oggetto

1. Sono oggetto del presente Regolamento la realizzazione di disegni, murales, scritte di qualunque genere e con qualunque tecnica artistica utilizzata, decorazioni artistiche e pittoriche in generale, performance e installazioni temporanee (pannelli) realizzati sia su spazi pubblici messi a disposizione dall'Amministrazione sia su spazi privati che il proprietario, a sua volta, abbia precedentemente messi a disposizione dell'Amministrazione per tale uso, con l'obiettivo di valorizzare, rendere fruibili e maggiormente visibili determinati luoghi del territorio comunale.

Art. 13 – Soggetti

1. I soggetti destinatari del presente Regolamento sono tutti coloro che intendono manifestare la propria creatività all'interno del contesto urbano, siano essi cittadini italiani e non, artisti accreditati locali e stranieri, anche in forma associata, designer, studenti appartenenti ad una o più scuole, associazioni socio-culturali, ambientali.
2. I soggetti destinatari cui al comma 1, al fine di ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di un'opera artistica, devono inoltrare apposita domanda con la quale assumono nei confronti dell'Amministrazione l'impegno alla realizzazione dell'opera nei modi e nei termini di cui al presente Regolamento.

3. Non sono previsti limiti di età alla partecipazione, salvo quanto stabilito nei successivi articoli.

Art. 14 – Individuazione degli spazi

1. Gli spazi ed i luoghi da destinare alla realizzazione di “*Murales Arte*” e dei “*Murales Palestra*” vengono individuati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle prescrizioni regolamentari e delle norme vigenti.
2. In ogni caso tutti gli spazi messi a disposizione sono resi noti sul sito del Comune di Fauglia nell'apposita sezione dedicata.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI

Art. 15 – Modalità di presentazione della domanda per la concessione degli spazi

1. I soggetti come individuati all'art. 13 del presente Regolamento che intendono realizzare la propria opera devono presentare domanda in carta semplice da recapitare all'Ufficio Protocollo del Comune di Fauglia o da inoltrare a mezzo posta certificata come indicato nel sito del Comune di Fauglia.
2. La domanda deve contenere:
 - a) nome e cognome, data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed indirizzo di posta elettronica e/o posta certificata accompagnati da un documento di riconoscimento e debitamente sottoscritti, tenendo conto che:
 - qualora la domanda sia inoltrata da soggetto minorenni, entrambi i genitori o chi ne esercita la potestà genitoriale devono fornire i dati di cui al comma a);
 - qualora la domanda sia inoltrata da più persone unite dal vincolo associativo devono fornire i dati del rappresentante legale e i nomi dei partecipanti;
 - qualora la domanda sia inoltrata da più persone oltre i nomi dei partecipanti deve essere
 - indicato il nome del referente/capogruppo;
 - b) una dichiarazione completa dei dati anagrafici e debitamente sottoscritta con la quale i soggetti richiedenti si assumono ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose e pretese da parte di terzi derivanti dall'esecuzione dei “*Murales Arte*” o dei “*Murales Palestra*”, impegnandosi altresì a rispettare tutte le prescrizioni di cui al presente Regolamento, tenendo conto che tale dichiarazione deve essere resa da entrambi i genitori o chi ne esercita la potestà genitoriale nel caso di istanza inoltrata da soggetto minorenni;
 - c) un bozzetto a colori raffigurante l'opera che si intende eseguire, rappresentato su un elaborato grafico contenente la rappresentazione in scala opportuna dello spazio che si intende utilizzare, con una simulazione grafica dell'opera proposta. Dovranno inoltre essere specificati, mediante una relazione tecnica descrittiva, i materiali da utilizzare per la realizzazione dell'opera e le modalità di esecuzione (montaggio di impalcature fisse o mobili, uso di attrezzature particolari ecc.);
 - d) l'indicazione degli spazi che l'artista intende utilizzare.

Art. 16 – Autorizzazione e Assegnazione degli spazi

1. La Giunta Comunale assegna le superfici murarie sulle quali realizzare le opere in base all'ordine di arrivo delle richieste ed approva il bozzetto di cui al precedente art. 15, comma 2, lett.c).

2. Ricevuta la domanda ed acquisiti gli eventuali pareri necessari degli uffici competenti, l'Amministrazione provvede nei termini di legge a comunicare all'istante lo spazio affidato.
3. L'autorizzazione rilasciata deve essere esibita in loco unitamente al documento di riconoscimento nel caso di verifiche degli organi di controllo preposti.
4. Non possono essere assegnati spazi ove siano presenti impianti pubblicitari che, in qualche modo, impediscano la visuale dell'opera.
5. L'assegnatario si fa carico della preparazione della superficie dello spazio assegnato.
6. Non sono autorizzabili superfici di edifici o manufatti di interesse artistico, storico, ambientale e architettonico.

ESECUZIONE – UTILIZZO DEGLI SPAZI

Art. 17– Tempi di esecuzione

1. I soggetti di cui all'art. 13 devono iniziare l'opera entro e non oltre 30 giorni dal rilascio della autorizzazione previa comunicazione all'Amministrazione, con possibilità di proroga se l'opera non è stata iniziata per forza maggiore.
2. In difetto di comunicazione l'artista non può utilizzare lo spazio, rimanendo obbligato al ripristino dei luoghi.
3. Durante l'esecuzione dell'opera l'Amministrazione può concedere una o più proroghe dietro motivata richiesta dell'artista.
4. L'opera, salvo proroga, deve essere ultimata entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di inizio di cui al comma 1 del presente articolo, inviandone formale comunicazione all'Amministrazione.
5. Disattesi i termini di ultimazione e/o non concessa la proroga, l'artista non può più utilizzare lo spazio assegnato, rimanendo obbligato al ripristino dei luoghi.
6. Lo spazio torna nella disponibilità dell'Amministrazione o del privato al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2 e 4 del presente articolo o trascorso un anno dalla realizzazione dell'opera, salvo diverso parere dell'Amministrazione Comunale.

Art. 18 – Modalità di esecuzione e realizzazione dei murales

1. I Murales devono essere realizzati con tecniche miste, pitture ad acqua, materiali ecocompatibili, oggetti di riciclo, spray art, realizzati con qualsiasi tecnica e con colori a scelta. E' in ogni caso vietato l'impiego o l'utilizzo di materiali nocivi per la salute pubblica o non consentiti dalle disposizioni normative vigenti.
2. Gli esecutori dei murales e/o artisti urbani, devono operare in modo da non provocare nessun tipo di danno a persone o cose pubbliche e private, da non costituire ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare e da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, rispettando le vigenti prescrizioni in materia.
3. Nel caso in cui si renda necessaria l'occupazione di suolo pubblico a causa dell'utilizzo di apposite attrezzature gli artisti, previa autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente, sono tenuti a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza, avendo cura altresì di apporre le giuste precauzioni e coperture al fine di non sporcare il suolo pubblico, esonerando da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione.
4. Durante l'esecuzione delle opere non possono essere utilizzate strutture mobili e/o fisse in grado di arrecare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare, qualora necessarie e previo parere dell'Amministrazione Comunale l'artista è in ogni caso tenuto ad adottare a sue spese

tutte le necessarie misure di sicurezza esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

5. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione l'opera risulti in contrasto con le prescrizioni del presente Regolamento o totalmente o parzialmente difforme dal bozzetto originario, l'Amministrazione può chiedere all'artista la sospensione e cancellazione parziale o totale dell'opera.
6. L'uso degli spazi privati è disciplinato da specifiche modalità riportate sull'autorizzazione e concordate con i privati stessi.
7. Il soggetto autorizzato si occupa della manutenzione della sua opera, per quanto possibile, ove questa si degradi o si deteriori.
8. E' obbligo dell'artista firmare l'opera ed entro 10 gg. dall'ultimazione dei lavori inviare all'Amministrazione Comunale presso l'ufficio competente una fotografia relativa alla creazione artistica sullo spazio concesso sia in formato cartaceo siglato che digitale. Il file inviato dovrà avere un formato ed una risoluzione idonea.
9. E' in ogni caso vietato l'utilizzo agli esecutori o artisti a scopo commerciale della fotografia dell'opera sia in formato cartaceo che digitale.

DIVIETI E RESPONSABILITA'

Art. 19 – Contenuto dell'opera

1. L'opera non deve contenere:
 - a) disegni o scritte che possano risultare in contrasto con le norme sull'ordine pubblico o offensive del pubblico pudore, della morale o della persona;
 - b) messaggi pubblicitari, politici o religiosi, sia espliciti che impliciti;
 - c) contenuti intolleranti e/o offensivi nei confronti delle religioni, delle etnie e dei generi anche sotto forma di rievocazioni storiche o di riproduzione di segni o di simboli, profili e richiami a fatti, luoghi o quant'altro possa richiamare tematiche di questo tipo;
2. Sono ammesse solo opere non coperte dal diritto d'autore. In difetto, l'artista è obbligato a proprie spese al ripristino dei luoghi, lasciando indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa economica vantata da terzi.
3. La realizzazione dell'opera di arte urbana non dà diritto ad alcun compenso e nulla può essere preteso a qualsiasi titolo dagli artisti o da coloro che mettono a disposizione gli spazi privati, salvo diversi accordi scritti ed autorizzati dall'amministrazione.

Art. 20 – Responsabilità

1. Il Comune ed i privati concedenti sono sollevati, a seguito dell'autorizzazione e per tutta la durata dell'iniziativa, da qualsiasi responsabilità derivante da danni a persone o cose pubbliche e private, alla circolazione stradale o alla quiete pubblica. Tali responsabilità sono a completo carico dell'artista in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
2. L'artista è in ogni caso tenuto ad agire nel rispetto di tutte le norme vigenti e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, nonché di quelle che saranno eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale, lasciando in ogni caso quest'ultima indenne anche da eventuali pretese di terzi.

Art. 21 – Vigilanza e Controllo

1. Il controllo del rispetto del presente Regolamento è attribuito al personale di vigilanza del locale Comando di Polizia Municipale. 2.
2. L'Amministrazione Comunale può richiedere agli esecutori la sospensione e la cancellazione, anche parziale, di opere in contrasto con quanto stabilito nel presente Regolamento.
3. Salvo caso di più gravi sanzioni penali e amministrative, ai contravventori sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, applicata ai sensi e secondo il procedimento previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689, da euro 100,00 a euro 500,00, nonché una sanzione pari al costo di ripristino delle intere pareti imbrattate mediante nuova tinteggiatura o di pulizia delle superfici danneggiate.
4. Gli artisti che contravvengono alle disposizioni del presente Regolamento saranno esclusi dall'Elenco degli operatori autorizzati, con obbligo di ripristino degli spazi concessi.

NORME FINALI

Art. 22 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento definisce il rapporto con il soggetto autorizzato limitatamente agli spazi concessi, ogni altro intervento su superfici non autorizzate resterà disciplinato dalle norme vigenti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato ed entra in vigore nei termini e modi previsti dalla normativa vigente. Dalla data della sua entrata in vigore devono intendersi abrogate tutte le previgenti disposizioni regolamentari che risultino in contrasto.
3. Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate in qualsiasi momento da parte del Consiglio Comunale.

Art. 23 – Informativa sulla Privacy

1. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per dar corso alla domanda inoltrata.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 l'Amministrazione utilizzerà i dati personali ai fini del presente Regolamento e per fini statistici.
3. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi;
4. Ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 196/2003 e *sm* l'interessato può consultare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, salvo le conseguenze di cui al comma 1.